

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1168-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE****(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA)****(RELATORE BREGANZE)**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**d'iniziativa del Deputato DI FAUSTO***Annunziata il 17 marzo 1950*

Revisione del comma quarto dell'articolo 27 della Costituzione

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge dell'onorevole Di Fausto richiama la nostra attenzione su uno degli istituti di diritto penale che maggiormente furono discussi da giuristi e filosofi: quello della pena di morte.

Su piano più vasto porta a riflettere sui caratteri e le funzioni (individuali e sociali) delle sanzioni punitive in genere.

È nota la disciplina del Codice 1930, è noto del pari quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224; in particolare va richiamato il disposto dell'articolo 27 della Costituzione, nei suoi commi 3° e 4°, che sanciscono i seguenti principi: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di moralità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

L'onorevole Di Fausto, partendo dalla considerazione dei gravi pericoli cui è esposta l'infanzia, propone che — con legge costituzionale — venga modificato il testo del comma 4° or ora citato, nel senso di ammettere la pena di morte per alcune ipotesi di reato ove parte lesa ne sia un fanciullo.

Al riguardo potrà essere non inutile richiamare in sintesi il pensiero della Costituente nella formulazione della norma più sopra riferita.

L'argomento risulta specialmente trattato nell'adunanza plenaria tenuta dalla Commissione per la Costituzione il 25 gennaio 1947. In quella sede si ebbe — in particolare — un notevole intervento dell'onorevole Paolo Rossi. Il medesimo ebbe a ricordare come la pena di morte sia stata abolita più volte in Italia correlativamente all'affermarsi della libertà; dal punto di vista della prevenzione, fece presente come le statistiche provino

d'altra parte la non influenza di tale sanzione per i reati più gravi; osservò come proprio per i delitti che sollevano la pubblica indignazione più frequentemente possono determinarsi errori giudiziari; espresse altresì l'avviso che dal punto di vista della pubblica esigenza di espiazione, l'anima italiana non può esigere una giustizia punitiva così grave; si richiamò infine alla tradizione cristiana.

Dopo l'annuncio della proposta Di Fausto e in relazione espressa alla medesima, non sono mancati contrastanti pareri della dottrina. Si ricordano qui — in specie — due scritti apparsi sulla *Giustizia penale*, anche perché riassumono i principali argomenti pro e contro, e possono quindi essere, in certo limite, orientatori.

Il Lojacono (*Giustizia penale*, 1950, 2, 145) ricorda i lavori della Costituente ed esprime anzitutto l'avviso che l'aver ammesso lo istituto per reati militari sia un riconoscimento della sua efficacia preventiva. A di lui giudizio la pena di morte ha fondamento storico, etico, religioso e filosofico. La reputa d'altra parte conforme alle esigenze del nostro ordinamento positivo, come difesa sociale, e mezzo essenziale per raggiungere l'ideale della giustizia morale, come logico contrapposto al vertice della scala dei delitti. Ritenute non valide le obiezioni normalmente mosse, osserva infine come la possibilità dell'errore giudiziario richiama i giudici a più forte responsabilità; ricorda pure la possibilità della grazia.

Per contro il D'Ormea (*loco citato*, 185) osserva come la pena stessa nulla risolve se l'ambiente rimane invariato. Ricorda il principio costituzionale della rieducazione del condannato, osservando come la pena capi-

tale escluda la possibilità di recupero sociale del reo. D'altra parte, continua il D'Ormea, se si ammette che l'attività antisociale è conseguenza di anormalità, la pena stessa non ha potere intimidatorio. In sede di difesa sociale fa presente le nuove possibilità scientifiche. Auspica infine la trasformazione dei luoghi di pena e dei riformatori in luoghi di cura, di assistenza e preservazione, la riorganizzazione dei manicomi giudiziari, e miglior disciplina per i provvedimenti di sicurezza, sotto il profilo della durata.

Ritiene la Commissione che prevalenti siano gli argomenti contrari, in specie considerando: a) il non diritto a disporre della vita altrui; b) il progresso rappresentato dalla concezione attuale della pena; c) l'insufficiente efficacia preventiva della pena di morte; d) il pericolo di errori giudiziari; e) il fatto che nessun elemento decisivo nuovo si sia manifestato dopo il maturo esame della Costituente.

Pertanto, pur apprezzando nel giusto valore le ragioni che hanno determinato la proposta ed i fini cui l'onorevole proponente aspira, la Commissione ritiene che la proposta stessa non meriti accoglimento.

Ciò non esclude la possibilità ed opportunità che siano studiati altri mezzi efficaci all'effettiva prevenzione dei reati contro la infanzia, e particolarmente la migliore educazione civica e sociale, il potenziamento delle scuole e altri istituti pel fanciullo, il miglioramento degli ordinamenti delle case di pena e rieducazione, nonché del sistema delle misure di sicurezza. Ma non si ripristini a ciò la pena di morte, con regresso civico e giuridico.

BREGANZE, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il 4° comma dell'articolo 27 della Costituzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« La pena di morte non è ammessa se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra e nei reati di sevizie, di oltraggio, di violenza e di assassinio, esercitati sul fanciullo. »

« La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».